



COLLEGIO PROVINCIALE
INFERMIERI PROFESSIONALI - ASSISTENTI SANITARI
e VIGILATRICI D'INFANZIA
di ROMA

Regolamento disciplinante l'attività degli organi del Collegio Ipasvi di Roma
(approvato con la deliberazione n. 20 del 3.2.2015)

TITOLO I Organi del Collegio Ipasvi di Roma

Articolo 1 Definizione

1. Il Collegio è un ente pubblico non economico di tipo associativo con autonomia finanziaria, non ricompreso nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 196/2009.
2. I suoi organi sono: - L'Assemblea - Il Consiglio Direttivo - Il Collegio dei Revisori dei Conti - Il Presidente - Il Vicepresidente - Il Segretario - Il Tesoriere.

TITOLO II

Articolo 2 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti agli albi del Collegio IPASVI di Roma.

Articolo 3 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea: a. Elege il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori; b. Approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; c. Autorizza eventuali spese non contemplate nel bilancio preventivo alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste; d. Decide sui ricorsi contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo per le materie indicate nell'art. 4, secondo comma del D.L.C.P.S. n. 233/1946 (tassazione per coprire le spese del Collegio); e. Formula pareri e fornisce direttive al Consiglio Direttivo su questioni di particolare importanza delle quali sia stata investita con richieste all'ordine del giorno delle sue adunanze.

Articolo 4 Adunanze

Le adunanze dell'Assemblea sono ordinarie, straordinarie ed elettive. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione. Tutte le altre adunanze sono da considerarsi adunanze straordinarie.



Articolo 5 Convocazione dell'Assemblea. Ordine del giorno

1. La convocazione dell'Assemblea è a cura del Presidente del Collegio, mediante indicazione della data, del luogo dell'adunanza – comunque nel territorio dello Stato italiano – nonché l'ordine del giorno, nell'ambito del quale non è ammessa l'indicazione di punti generici mediante espressioni come “varie ed eventuali” e assimilate. La convocazione per l'Assemblea è effettuata mediante avviso spedito almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di posta elettronica certificata o posta prioritaria. Per le adunanze straordinarie è ammessa la convocazione di urgenza. In questo caso il termine dell'avviso è ridotto a 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza con la sola modalità della posta certificata.

2. Le Assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti all'albo, o quando occorra deliberare sui ricorsi di cui all'art. 5 del D.L.C.P.S. n. 233/1946. Nel caso di richiesta di convocazione da parte di almeno un sesto degli iscritti all'albo, gli istanti debbono indicare nella richiesta stessa gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e l'Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro e non oltre 20 giorni dalla medesima.

3. Il quorum costitutivo per la validità dell'assemblea è un quarto degli iscritti al Collegio in prima convocazione. Le adunanze in seconda convocazione, ove la prima non abbia raggiunto il minimo richiesto di un quarto degli iscritti al Collegio, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti del Consiglio Direttivo e siano state convocate almeno un giorno dopo la prima convocazione.

Articolo 6 Presidenza e segreteria delle adunanze

1. Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Collegio e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente senza necessità di espressa delega. Ove entrambi fossero impossibilitati l'Assemblea è presieduta da un Consigliere delegato formalmente dal Presidente.

2. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario.

Articolo 7 Riservatezza delle adunanze

Le adunanze dell'Assemblea non sono pubbliche, possono prendervi parte i componenti di diritto, i Consiglieri e i Revisori dei Conti. Su invito del Presidente del Collegio possono intervenire alle adunanze soggetti non aventi diritto per pareri, relazioni e suggerimenti. Essi possono intrattenersi solo il tempo necessario al disimpegno del compito loro affidato. I partecipanti che desiderano registrare i lavori della seduta devono darne espressa comunicazione al Presidente e ai presenti al fine di tutelare la privacy dei partecipanti.

Articolo 8 Apertura della seduta

Il Presidente del Collegio, previa verifica della presenza del quorum costitutivo all'ora fissata, apre e dirige i lavori dell'adunanza. Egli regola la discussione, mantiene l'ordine e fa osservare le leggi e i regolamenti. Organizza, dirige e modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annunzia il risultato. Ha

facoltà di richiamare all'ordine i componenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e nei casi più gravi ha facoltà di sospendere o di dichiarare chiusa l'adunanza per gravi motivi.

Articolo 9 Svolgimento dei lavori

Per ogni argomento posto all'ordine del giorno il Presidente svolge una breve relazione introduttiva, ove ne ravvisi l'utilità. Al fine di garantire la serenità e pertinenza all'ordine del giorno della discussione, il Presidente organizza la successione degli interventi e fissa il tempo concesso a ciascuno di essi. L'ordine degli interventi è determinato di norma in base alla priorità delle richieste fatte pervenire alla segreteria dell'adunanza, con precedenza per le mozioni d'ordine. Gli oratori sono tenuti ad attenersi all'argomento in trattazione; il Presidente ha facoltà di richiamare l'oratore e, in caso di inosservanza di almeno due richiami da parte del medesimo, di togliergli la parola. Il Presidente ha la facoltà di richiamare all'ordine anche il partecipante all'adunanza che turba lo svolgimento della medesima; dopo un secondo richiamo, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre l'allontanamento dell'aula. Ogni componente dell'Assemblea, da solo o in associazione con altri, ha la facoltà di proporre interrogazioni, mozioni d'ordine e mozioni conclusive. Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull'argomento in discussione. Ad esse risponde il Presidente o, per sua delega, un componente il Consiglio Direttivo. Di norma alle interrogazioni viene data immediata risposta nel corso della seduta; il Presidente può tuttavia riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell'interrogazione ne comporti di necessità il rinvio. Le mozioni d'ordine vanno svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento. Sulle stesse la discussione, prima della votazione, è limitata a due interventi uno a favore e uno contrario. Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull'argomento in discussione. Tra le mozioni conclusive presentate il Presidente sceglie quelle da porre in votazione proponendo, se del caso, la loro fusione, dà lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti. Chi intende votare contro l'approvazione del conto consuntivo e/o del bilancio preventivo deve presentare apposita mozione nella quale da sintetica motivazione del proprio dissenso. Chiusa la discussione è data la facoltà di proporre e succintamente illustrare le mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi. Indi il Presidente indica le modalità di voto e apre la votazione.

Articolo 10 Votazione

Iniziata la votazione non è più concessa la parola se non per la dichiarazione di voto, in caso di votazione palese. Ogni componente di diritto dell'Assemblea dispone di un voto. Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata e seduta. Esse avvengono di norma in forma palese salvo che il Presidente o almeno un quarto dei presenti non richiedano il voto segreto. La votazione sul conto consuntivo e bilancio preventivo è palese. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Segretario che viene assistito da due componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente proclama il risultato di voto dopo che il Segretario ha proceduto al conteggio dei voti palesi, ha comunicato l'esito del voto per appello nominale o ha proceduto allo scrutinio del voto segreto. Il quorum deliberativo è della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza al momento della votazione. Pertanto le astensioni e, in caso di scrutinio segreto, le schede bianche, quelle illeggibili e quelle comunque non valide, sono computate per determinare il quorum deliberativo. A parità di voto prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Articolo 11 Verbali delle sedute

Della stesura del verbale delle adunanze è responsabile il Segretario che può valersi di sistemi meccanici. Il verbale descrive l'attività dell'Assemblea in modo puntuale, riportando luogo, data e ora dell'adunanza, i presenti e gli assenti, indicando le modifiche sopravvenute dei presenti, l'ordine del giorno, le comunicazioni, le deliberazioni prese, e qualsiasi altro atto, fatto o evento ritenuto degno di nota. Non è obbligatoria la verbalizzazione integrale.

TITOLO III Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 12 Definizione e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo del Collegio IPASVI. Esso è eletto ogni tre anni dagli iscritti all'Albo con funzioni di Assemblea Elettiva ed è composto da 15 membri. In caso di decadenza o comunque cessazione delle funzioni di almeno otto consiglieri, si procede a elezioni suppletive per raggiungere di nuovo, fino alla scadenza naturale, il numero legale dei membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta di: a. Compilare e tenere l'Albo del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno; b. Vigilare alla conservazione del decoro e dell'indipendenza del Collegio; c. Designare i rappresentanti del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere regionale, provinciale e comunale; d. Promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti; e. Dare il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare il Collegio; f. Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti all'Albo, salve in ogni caso le altre disposizioni di ordine disciplinare contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore (D. Lgs. C.P.S. n. 233/1946; D.P.R. n. 221/1950, regolamento sul procedimento disciplinare del Collegio di Cuneo approvato con delibera n. 187/2014.); g. Interporsi, se richiesto nelle controversie tra sanitario e sanitario, o tra sanitario e persona o ente a favore dei quali il sanitario abbia prestato o prestato la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari o altre questioni inerenti l'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere alle controversie stesse. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre all'amministrazione dei beni spettanti al Collegio e propone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Stabilisce il contributo annuo che ciascun iscritto deve versare in rapporto al numero degli iscritti al Collegio per le spese di funzionamento di quest'ultimo. Approva i regolamenti interni e le linee guida del Collegio. Delibera le spese di attuazione del bilancio di previsione, gli eventuali storni che si rendessero necessari dall'apposito capitolo, per le spese impreviste (secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità).

Articolo 14 Costituzione del Consiglio Direttivo

Il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, su convocazione del Consigliere più anziano d'età. L'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Direttivo prevede unicamente l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. L'elezione del Presidente è fatta a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti si procede ad ulteriori votazioni di ballottaggio. Dopo la nomina del Presidente, la seduta prosegue sotto la sua direzione e si procede

nell'ordine, con distinte votazioni all'elezione del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Si applicano per tali elezioni le disposizioni stabilite sopra.

Articolo 15 Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente rappresenta il Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli iscritti. Cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali del Collegio e dirige l'attività degli uffici. Nel caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il Vicepresidente svolge le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente. La presidenza di singole sedute può essere delegata anche verbalmente dal Presidente al Vice Presidente. Nel caso di assenza o di incompatibilità del Presidente e del Vice Presidente, la seduta è presieduta dal Consigliere più anziano d'età presente alla seduta.

Articolo 16 Il Segretario

Il Segretario assiste il Presidente, è responsabile del regolare andamento degli uffici, cura con il supporto del personale degli uffici la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo e ogni formalità connessa alle attività del medesimo. Sono ad esso affidati i verbali delle adunanze dell'assemblea del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Il Segretario cura, inoltre, la tenuta degli archivi e del protocollo del Collegio. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane di età che non sia il Tesoriere. Spetta al Segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti.

Articolo 17 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi dovuti al Collegio e di ogni altra entrata, amministra i fondi esistenti, provvede alle spese e a quant'altro occorra per il funzionamento degli uffici nei modi e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere predispose annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo che debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per la presentazione all'Assemblea annuale.

Articolo 18 Funzionamento del Consiglio Direttivo: le sedute

La seduta del Consiglio Direttivo non è aperta al pubblico, con l'eccezione di persone espressamente invitate dal Presidente o dal Consiglio, di norma per pareri tecnici o per l'assistenza autorizzata al Segretario. Le sedute del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, mediante comunicazione inviata via PEC ai membri del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della seduta. Ove all'ordine del giorno siano inseriti procedimenti disciplinari, il termine è di 10 giorni. Le sedute si svolgono, di regola nella sede del Collegio ma, su richiesta del Presidente, sentiti anche per le vie brevi gli altri membri del Consiglio Direttivo, possono essere convocate e tenute anche in altre località del territorio. In caso d'urgenza, è facoltà del Presidente di convocare sedute amministrative straordinarie nella sede del Collegio o in altre sedi, previo invio di comunicazione via PEC almeno 24 ore prima. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, forma l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna seduta. L'ordine

del giorno sottoscritto dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è sempre accluso – a pena di nullità – alla convocazione del Consiglio Direttivo, anche in via d'urgenza. Nella redazione di esso non sono ammesse formulazioni generiche, come “varie ed eventuali”, ed i singoli punti devono essere specificati il più possibile. Non sono ammesse delibere su punti non compresi all'ordine del giorno, salvo che un Consigliere, all'inizio della seduta, ne chieda l'inserimento e su tale inserimento convengano, all'unanimità, tutti gli altri. Almeno due giorni prima della seduta ordinaria, la documentazione di supporto alle deliberazioni è messa a disposizione dei componenti il Consiglio Direttivo presso la sede del Collegio o per via telematica. Qualora all'ordine del giorno vi siano uno o più procedimenti disciplinari, il Presidente, con la formazione e l'invio dell'ordine del giorno, nomina un relatore per ognuno di essi. Quando il relatore sia impedito, il Presidente designa, anche verbalmente se vi è urgenza, chi deve sostituirlo.

Articolo 19 Adunanza e quorum costitutivo

L'adunanza del Consiglio Direttivo è valida in presenza della maggioranza dei Consiglieri. In mancanza del quorum costitutivo, l'inizio della seduta è differito di un'ora. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga il quorum la seduta è rinviata. L'ordine del giorno della seduta rinviata è discusso per primo nella seduta successiva.

Articolo 20 Quorum deliberativo

Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 21 Discussione e comportamento dei Consiglieri

Il Presidente apre la discussione esclusivamente su argomenti posti all'ordine del giorno, secondo l'ordine nel quale vi siano indicati. E' ammessa, a richiesta sulla quale decide il Presidente, l'inversione di uno o più punti dell'ordine del giorno. Il Presidente regola la discussione. Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, i componenti il Consiglio Direttivo hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei limiti della correttezza deontologica, dell'educazione, della prudenza e del rispetto, senza l'uso di offese e degenerazioni verbali. Il componente del Consiglio Direttivo deve astenersi dal partecipare e dall'assistere alla discussione e alla votazione di deliberazioni nei quali abbia un interesse suo o di parenti entro il terzo grado.

Articolo 22 Votazione e comportamento dei Consiglieri

Terminata la discussione, il Presidente apre la votazione. Il voto è palese, ovvero per alzata di mano o per alzata e seduta. Il Presidente può decidere che la votazione avvenga per scrutinio segreto. La votazione e le modalità attuative vengono riportate espressamente nel verbale; in particolare, vanno indicati le modalità di voto (palese, segreto), i nominativi dei votanti a favore, contro e astenuti. Termina la discussione, nessun componente del Consiglio Direttivo può prendere la parola se non per la dichiarazione di voto.

Articolo 23 Revoca, modifica e invalidità

Il Consiglio Direttivo può modificare propri provvedimenti, fatti salvi i diritti di terzi; vi è obbligato quando, dopo averla presa, vi ravvisi vizi. Ove possibile, può riesaminarli, modificarli e integrarli. Le deliberazioni che integrano o modificano precedenti provvedimenti devono fare espressa menzione alle parti modificate e integrate delle precedenti deliberazioni.

Articolo 24 Verbale

Il verbale documenta la volontà del Consiglio Direttivo. I registri dei verbali e delle deliberazioni vanno conservati ordinatamente presso la sede del Collegio e resi disponibili per eventuali e motivate richieste di accesso. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 25 Contenuto del verbale

Il verbale deve contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi: a) Luogo e data della seduta; b) Denominazione del Collegio; c) Indicazione degli assenti e dei presenti, comprese modifiche sopravvenute dei presenti; d) Ordine del giorno; e) Sintesi della discussione e deliberazioni adottate; f) Orario di inizio e di conclusione; g) Sottoscrizione del Presidente e firma del Segretario.

Articolo 26 Le delibere

Le delibere del Consiglio Direttivo sono atti amministrativi collegiali documentati nei rispettivi verbali e devono contenere i seguenti elementi: a) Luogo e data della seduta; b) Denominazione del Collegio Ipasvi; c) Oggetto; d) Indicazione del numero del verbale corrispondente; e) Indicazioni degli assenti e dei presenti; f) Indicazione dell'esito della votazione; g) Preambolo (premesse di fatto e diritto); h) La motivazione; i) Sottoscrizione del Presidente e del Segretario. La delibera è successivamente messa a repertorio in apposito registro.

Articolo 27 Funzionamento del Consiglio Direttivo: gruppi di studio e di lavoro.

Il Consiglio Direttivo può istituire una o più commissioni permanenti di studio e di lavoro, determinandone, di volta in volta, finalità, obiettivi, tempi e risorse. Possono essere chiamati a farne parte anche soggetti non iscritti all'Albo.

TITOLO IV Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 28 Definizione, composizione e funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e uno supplente, eletti tra gli iscritti contestualmente con l'elezione del Consiglio Direttivo, del quale non debbono far parte. Esso dura in carica per un triennio. I Revisori possono essere rieletti. Per la validità delle sedute del Collegio dei Revisori dei Conti è necessaria la presenza di almeno tre membri, tra effettivi e supplente. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eletti devono comunicare formalmente l'accettazione della carica al componente più

anziano d'età entro tre giorni dall'elezione. Entro otto giorni dall'avvenuta elezione, il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal componente più anziano di età. L'ordine del giorno della prima convocazione è limitato all'elezione della carica del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Oltre agli articoli 14 e 15 del presente Regolamento, laddove applicabili, si applicano al Collegio dei Revisori dei Conti le disposizioni del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Attività contrattuale.